

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il conferimento della stabile organizzazione neutrale

di Ennio Vial

Master di specializzazione

LABORATORIO OPERATIVO SULLE RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La stabile organizzazione rappresenta una **forma di ingresso in un Paese estero** sempre più diffusa anche in relazione al regime di **branch exemption** previsto dalla **normativa interna o convenzionale di diversi Paesi**.

In questa sede vogliamo focalizzarci sul **conferimento della stabile organizzazione** collocata in Italia, detenuta quindi da un **soggetto non residente**. Il conferimento vedrà come conferitaria una società **fiscalmente residente in Italia**.

Il tema è stato oggetto di un **paio di interventi da parte dell'Agenzia delle Entrate**.

La risalente [risoluzione AdE 110/E/2007](#) ha affrontato il conferimento di una **intera stabile organizzazione di una società estera**, in una società italiana.

In quell'occasione, l'Agenzia ha correttamente affermato che il **conferimento di stabile organizzazione di società non residente** in una **società residente in Italia** è soggetto al **regime di neutralità previsto dall'articolo 176** in base al combinato disposto degli [articoli 178, comma 1, lett. c\) e 179 comma 2.](#)

L'[articolo 176](#), come noto, prevede un **regime di neutralità**, con **continuità dei valori fiscali e senza emersione di plusvalenze tassabili**, a condizione che il soggetto conferente assuma quale valore delle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento il **valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita**, nel nostro caso la **stabile organizzazione**, ed il **conferitario subentri nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda** stessa sulla base dei **medesimi valori fiscali** che essi avevano presso il soggetto conferente.

L'interpretazione dell'Ufficio non solleva particolari criticità in quanto, tutto sommato, **aderente al dettato normativo**.

Di assoluto interesse, tuttavia, appare anche il **successivo intervento ad opera della [risoluzione AdE 63/E/2018](#)**. Anche in questo caso la posizione dell'Ufficio risulta essere **assolutamente coerente** col dato normativo.

Il caso oggetto della [risoluzione AdE 63/E/2018](#) è quello di una **società di diritto francese** (Beta), con sede legale e residenza fiscale in Francia, che detiene una stabile organizzazione Alfa in Italia.

La stabile organizzazione italiana svolge in Italia **due distinte attività**:

1. **assicurazione del credito**, consistente nell'offerta alle aziende clienti di **copertura assicurativa contro il rischio di insolvenza dei debitori** con cui le aziende stesse intrattengono rapporti commerciali (d'ora in poi indicata come **attività assicurativa**); e
2. **raccolta e valutazione di informazioni commerciali** e di monitoraggio del rischio di insolvenza dei debitori e clienti italiani.

Queste due attività corrispondono a **due distinti rami d'azienda**. È intenzione della casa madre francese (Beta) conferire **solamente uno dei due rami di azienda della stabile Alfa**, in una **società Gamma italiana** totalmente controllata da Beta.

Gamma è una società di diritto italiano che svolge servizi per la gestione del credito e in particolare un'attività di recupero del credito e vendita di informazioni commerciali. Gamma è una società che esiste **prima dell'operazione di conferimento**.

A differenza del caso precedentemente affrontato, pertanto, **non si realizza il conferimento della stabile in toto**, bensì solo di **uno dei due rami di azienda della stabile**. Potremmo affermare – in modo atecnico – che è stato conferito solo “**un pezzo della stabile organizzazione**”.

Dalla risoluzione leggiamo che:

1. Gamma (conferitaria) **aumenterà "il proprio capitale in misura pari al valore netto contabile del ramo d'azienda"** oggetto del **conferimento**;
2. la **quota della partecipazione**, pari al valore di detto aumento di capitale sociale, verrà direttamente **attribuita ad Alfa, ossia alla stabile organizzazione, senza essere trasferita o assegnata a Beta**.

Il secondo punto è quello di maggiore interesse. A seguito del conferimento la stabile organizzazione Alfa non iscriverà l'intera partecipazione in Gamma, ma **solo una quota della stessa**.

La situazione che si crea è alquanto singolare. In sostanza, a seguito dell'operazione di conferimento, la società francese Beta **conserverà giuridicamente l'intera partecipazione in Gamma** in quanto, anche ciò che è detenuto dalla propria stabile, è di fatto **detenuto dalla casa**

madre, tuttavia, una parte della partecipazione continuerà a esser detenuta direttamente mentre, un'altra parte della partecipazione, ossia quella derivante dal conferimento del ramo azienda precedentemente detenuto dalla stabile Alfa, risulterà **detenuta per il tramite della stessa stabile Alfa**.

A seguito del conferimento, pertanto, non essendo intervenuto il **trasferimento integrale della stabile nella società conferitaria**, la stabile continuerà ad esistere e la partecipazione nella società conferitaria acquisita a seguito del predetto conferimento, rimarrà, per così dire, “intrappolata” nella sfera di impresa italiana della stabile.

A ben vedere la casistica è **assolutamente equiparabile a quella dell'imprenditore individuale che conferisce solo un ramo di azienda in una società conferitaria**. La partecipazione acquisita rimarrà nella sfera dell'impresa individuale. Diversamente, in ipotesi di conferimento dell'intera azienda da parte dell'imprenditore individuale, la partecipazione **fuoriesce dal regime di impresa** e viene **detenuta nella sfera privatistica**.